

SCHEMA DI CONVENZIONE

*per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica
per l'affidamento del servizio di igiene ambientale e la successiva gestione del contratto*

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio, presso la sede del Comune di Campagnola Cremasca.

TRA I COMUNI DI

- CAMPAGNOLA CREMASCA in persona del Sindaco pro-tempore sig. Agostino Guerini Rocco, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via Ponte Rino n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. 13 del 05.05.2014;
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];

(di seguito “**Enti sottoscrittori**” o “**Comuni**”);

E

- [●] in qualità di legale rappresentante della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. (di seguito “**S.C.R.P.**”);

gli Enti sottoscrittori e S.C.R.P. di seguito anche denominati, congiuntamente, “**le Parti**”.

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'esercizio in forma associata di attività inerenti la gestione di un servizio pubblico locale rappresenta una efficiente soluzione organizzativo-gestionale, in quanto consente di mettere a fattor comune esperienze e competenze diversificate in vista del miglior esercizio dell'azione amministrativa;
- S.C.R.P. è una società per azioni partecipata da una pluralità di enti locali dell'area cremasca, istituzionalmente preposta allo svolgimento di compiti strumentali all'attività dei comuni soci ed

alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco, anche con riguardo alla gestione dei servizi pubblici;

- peraltro, S.C.R.P. è proprietaria della rete di n. 8 piattaforme rifiuti sovracomunali utilizzati per la concentrazione ed il successivo smistamento dei rifiuti;
- S.C.R.P. è il soggetto appropriato a fungere da fattore di integrazione fra gli enti locali per l'attuazione di un modello gestionale del servizio di igiene ambientale (di seguito, il “**Servizio**”) che, da un lato, possa garantire il rispetto della normativa comunitaria e dei principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione e, dall'altro, assicuri l'ottimizzazione dei profili qualitativi della gestione, la massimizzazione dell'efficienza economica e l'efficacia del coordinamento territoriale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. [●], del [●], è stato deliberato di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del Servizio in forma associata, affidando a S.C.R.P. il compito di sviluppare i capitolati tecnici in base alle esigenze dei comuni associati, di espletare la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del prestatore del servizio e, infine, di svolgere tutte le successive attività di supporto nella gestione del contratto;
- con la predetta deliberazione è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione (di seguito “**Convenzione**”);

tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La Convenzione viene stipulata allo scopo di regolamentare pattiziamente lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività strumentali all'affidamento del Servizio nei territori degli Enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, nonché delle attività di supporto nella gestione del contratto.
3. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo prescelto dai Comuni per addivenire ad un affidamento congiunto del servizio di igiene ambientale, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali e a migliorare gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, preordinati all'individuazione del soggetto prestatore del servizio nell'ambito di un unico esperimento concorsuale e nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.

Articolo 2

(Individuazione dei compiti di S.C.R.P.)

1. A S.C.R.P., che accetta, viene attribuita dagli Enti sottoscrittori la delega all'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni stessi, così come preliminarmente deliberato nel documento di

indirizzo del Comitato dei Sindaci dei Comuni soci di S.C.R.P. allegato come parte integrante ed essenziale alla presente Convenzione (**all. 1**).

2. Per lo scopo di cui al precedente comma, S.C.R.P. si farà carico di acquisire dai Comuni sottoscrittori ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito, provvedendo in particolare e non esclusivamente alla raccolta degli atti contrattuali che regolano i rapporti attualmente in essere e all'acquisizione dagli attuali gestori del servizio di tutti i dati occorrenti all'indizione ed all'espletamento della procedura concorsuale.
3. S.C.R.P. curerà l'esame e la comparazione delle informazioni desumibili dalla documentazione acquisita ai sensi del comma precedente, in vista dell'indizione e dell'espletamento della gara di cui trattasi.
4. S.C.R.P. assicurerà la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, nonché ogni correlato adempimento, sino alla fase di aggiudicazione definitiva, in modo da addivenire alla stipulazione del contratto di servizio entro la data del [•].
5. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di servizio, S.C.R.P. si occuperà delle attività di supporto nella gestione del contratto, ivi inclusa:
 - a) l'implementazione di un sistema di controllo tecnico operativo del Servizio che consenta il monitoraggio costante delle prestazioni del gestore;
 - b) l'introduzione di un piano di comunicazione pubblica per promuovere la cultura e l'attenzione all'ambiente e di un sistema di relazione con il cittadino per la verifica del grado di soddisfazione del Servizio e la raccolta di proposte migliorative;
 - c) la costituzione di un sistema di gestione amministrativa del Servizio attraverso il quale interloquire con il gestore per tutti gli aspetti economici e contrattuali;
 - d) l'implementazione di un sistema di raccolta e gestione dei reclami e delle istanze dei Comuni nei confronti del gestore.

Articolo 3

(Scelta del gestore del servizio di igiene ambientale)

1. I Comuni attribuiscono a S.C.R.P. il mandato all'espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta del gestore del Servizio.
2. La procedura di gara dovrà svolgersi conformemente alla normativa vigente e, in particolare, nel rispetto dei principi generali, comunitari e nazionali, in materia di contratti pubblici.

Articolo 4

(Affidamento del Servizio)

1. Ad esito della individuazione del soggetto gestore secondo la procedura di cui all'art. 3, gli Enti sottoscrittori procederanno alla stipula di apposito contratto di servizio, al fine di perfezionare l'affidamento della gestione del Servizio.
2. L'affidamento del Servizio avrà durata pari ad anni [•].

Articolo 5

(Individuazione dei compiti degli Enti sottoscrittori)

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con S.C.R.P. per la comunicazione delle esigenze specifiche dei Comuni e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. I Comuni e S.C.R.P. si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 6

(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

1. Ciascun Comune procederà alla formale sottoscrizione del contratto di servizio.
2. Resta nella competenza degli Enti sottoscrittori l'approvazione, per il territorio di propria competenza, degli atti volti a disciplinare lo svolgimento del Servizio, con particolare riguardo alle prescrizioni in ordine alla gestione dei rifiuti, alla pulizia delle strade, alla raccolta differenziata, ai servizi speciali e a quelli occasionali.
3. I singoli Comuni potranno esercitare in qualunque momento, direttamente o attraverso S.C.R.P., le attività di indirizzo, pianificazione, controllo e monitoraggio sul Servizio che sono ad essi attribuite dalla normativa vigente.

Articolo 7

(Conferenza)

1. La gestione associata ha un proprio organo di indirizzo e controllo, individuato nella Conferenza di coordinamento (di seguito "**Conferenza**"), composta da un rappresentante degli organi di governo (Assessore competente o altro rappresentante designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, c. 8, d.lgs. n. 267/2000) per ogni Ente sottoscrittore o successivamente aderente alla **Convenzione**. La presidenza della Conferenza spetta a [•]; S.C.R.P. partecipa alla Conferenza senza diritto di voto e con funzioni di segreteria.
2. La Conferenza si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente per le vie brevi, per esercitare le funzioni ad essa attribuite dal comma seguente; si riunisce altresì ogniqualvolta uno dei suoi componenti lo ritenga necessario, sempre per il tramite del Presidente della Conferenza, cui dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata.
3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:
 - a. approva il *budget* complessivo, sulla base di una proposta elaborata da S.C.R.P., e gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per sostenere tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione;
 - b. chiede agli Enti sottoscrittori i versamenti necessari per sostenere i costi previsti nel *budget* approvato;
 - c. approva i contenuti essenziali degli atti di gara e gli esiti della relativa procedura;
 - d. approva il rendiconto della gestione;
 - e. individua e pone in essere ogni ulteriore attività necessaria o soltanto opportuna per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.

4. Il Presidente, oltre a convocare la Conferenza e a determinarne l'ordine del giorno, verifica la predisposizione, da parte di S.C.R.P., degli atti da sottoporre all'approvazione della Conferenza stessa, nonché di ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.
5. Le Parti si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata al S.C.R.P., entro [•] ([•]) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, i propri rappresentanti nella Conferenza.
6. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante che verrà indicato da una delle Parti, quest'ultimo, o la Parte da esso rappresentata, potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata al S.C.R.P., un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta della Conferenza.
7. Ciascuna delle Parti, previa comunicazione scritta a S.C.R.P., potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono la Conferenza.
8. La rappresentatività di ciascun componente della Conferenza, ai fini della formazione delle deliberazioni, è calcolata in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune.
9. La Conferenza delibera a maggioranza delle quote di rappresentatività dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà del totale delle quote attribuite agli Enti sottoscrittori.
10. La Conferenza, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Enti sottoscrittori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali ancorché non intervenuti o dissenzienti.
11. La partecipazione alla Conferenza è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 8

(Rapporti finanziari)

1. La Conferenza approva, entro il mese di [•], il *budget* preventivo e il programma delle attività da svolgere nel corso del 2014. I Comuni si impegnano a sostenere direttamente e/o a rimborsare a S.C.R.P. le spese relative all'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione, nei limiti di quanto previsto dal *budget* approvato dalla Conferenza; il riparto delle spese fra i Comuni avverrà in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascuno di essi. La Conferenza potrà fissare eventuali quote aggiuntive per i soli enti che usufruiscono di servizi ulteriori rispetto a quelli standard fissati nel programma approvato dalla stessa Conferenza.
2. Dopo la sottoscrizione del contratto di servizio, la Conferenza approva il rendiconto della gestione delle attività svolte in esecuzione della Convenzione.

Articolo 9

(Successive adesioni)

1. La Convenzione è aperta all'adesione di enti locali diversi dagli Enti sottoscrittori, a condizione che si tratti di Comuni soci di S.C.R.P. e che tale adesione si perfezioni prima dell'approvazione, da parte della Conferenza, dei contenuti essenziali degli atti di gara ai sensi dell'art. 7, c. 3, lett. c).
2. Gli enti locali che aderiranno successivamente alla Convenzione saranno anche tenuti a sottoscrivere, per conferma e accettazione, gli eventuali ulteriori impegni già assunti dalle Parti, fra di loro e verso terzi.

Articolo 10

(Recesso)

1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione, e al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche alla gestione del Servizio non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo successivamente all'approvazione del budget di cui all'art. 8, c. 3, lett. a).

Articolo 11

(Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di [●] ([●]) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Per l'intera durata del presente accordo nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso delle altre, stipulare accordi di qualsiasi natura per collaborare con soggetti terzi alla gestione del Servizio sul territorio degli Enti sottoscrittori.
4. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 12

(Durata)

1. La Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni e qualsiasi intesa e/o accordo, sia verbali che scritti, intercorsi precedentemente fra le Parti con riferimento, diretto o indiretto, all'oggetto del presente accordo.
2. Le Parti convengono che il presente accordo rimarrà in vigore per tutta la durata dell'affidamento del Servizio. Il presente accordo cesserà in ogni caso la propria efficacia in presenza di apposita intesa delle Parti in tal senso.

Articolo 13

(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, tali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
2. Nessuna rinuncia di una delle Parti a diritti o facoltà previsti nella Convenzione sarà efficace prima della sua comunicazione scritta alle altre Parti; tale rinuncia si intenderà efficace solo per lo specifico fine per il quale essa è stata espressa.
3. Il mancato o parziale esercizio o il ritardo nell'esercizio di diritti o facoltà previsti nella Convenzione non costituisce acquiescenza o rinuncia e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione dell'accordo ivi sancito. Detto mancato o parziale esercizio di diritti o facoltà non precluderà il loro esercizio alla Parte nel cui interesse tali diritti o facoltà sono stati previsti o possono essere esercitati.
4. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.
5. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario o inviata a mezzo fax, telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

quanto a [●] presso [●] in [●], via [●], [●];

quanto a [●] presso [●] in [●], via [●], [●];

quanto a [●] presso [●] in [●], via [●], [●].

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Campagnola Cremasca

Agostino Guerini Rocco

Per il Comune di [●]

[●]

Per il Comune di [●]

[●]

Per il Comune di [●]

[●]

Per il Comune di [●]

[●]

Per la Società Cremasca Reti e Patrimonio

[●]